



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**ALLEGATO E**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER OCULISTICA IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA, L’ASP DI POTENZA, L’ASM DI MATERA**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER OCULISTICA IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA, L'ASP DI POTENZA, L'ASM DI MATERA**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di "materiale specialistico per oculistica" occorrente all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (di seguito A.O. San Carlo), l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (di seguito ASP), l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (di seguito ASM), distinti nei lotti riportati nel Capitolato Tecnico.

Le caratteristiche tecniche cui devono corrispondere i singoli prodotti offerti sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico.

**ARTICOLO 2 - TERMINOLOGIE**

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Azienda Sanitaria**" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "**Ditta**" s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

**ARTICOLO 3 - VARIAZIONE DELLE QUANTITA' E DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione ha facoltà di variare la quantità delle forniture, in aumento o in diminuzione, senza che l'appaltatore possa reclamare alcuna variazione di prezzo. Le variazioni saranno computate, ai fini della fatturazione, secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

Nel caso di nuovo materiale da impiegare per la particolare tipologia dell'intervento e comunque a salvaguardia e tutela del paziente, su richiesta del direttore dell'Unità Operativa richiedente si potrà procedere all'acquisizione di nuovi impianti da sperimentare in relazione alla tipologia degli interventi.

Tali acquisti potranno essere eseguiti mediante procedura in economia per importi non superiori alla soglia comunitaria, a cura del U.O. aziendale preposta e con le modalità che verranno definite in relazione alla situazione di fatto e all'esigenza rappresentata dal Direttore dell'U.O. richiedente.

Inoltre è consentito l'acquisizione di servizi e/o forniture complementari necessari a garantire la corretta esecuzione della fornitura e comunque nei limiti del 50% dell'importo iniziale, così come durante la durata del contratto sulla base del listino prezzi depositato, potrà essere acquisita dalla ditta fornitrice altro materiale accessorio per l'esecuzione della prestazione, purché connesso all'attività sanitaria in essere.

**ARTICOLO 4 - AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

La Ditta potrà proporre all'Azienda Sanitaria o questa alla ditta, previo parere tecnico da parte dell'utilizzatore, di sostituire, a parità di condizioni di contratto, i prodotti aggiudicati con prodotti aventi caratteristiche innovative successivamente immessi in commercio.

La Ditta si impegna, inoltre, in caso di ritiro dal commercio del prodotto dichiarato obsoleto e/o inidoneo, alla sua sostituzione con analogo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali del precedente, previo parere favorevole ed obbligatorio dell'utilizzatore.

Qualora nel corso della vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti che sostituiscano quelli offerti in gara (anche a seguito di modifiche normative), e che presentino caratteristiche migliorative di rendimento e funzionalità, dovrà proporre all'Azienda Sanitaria di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando listini costantemente aggiornati, in cui siano evidenziati gli intervenuti aggiornamenti.

L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell'Azienda Sanitaria, previa acquisizione di parere tecnico favorevole da parte del Responsabile della U.O. utilizzatrice.

Non saranno prese in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Non potranno essere presi in considerazione aggiornamenti tecnologici riferiti a nuovi prodotti che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati.



#### **ARTICOLO 5 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

**Al momento della stipula del contratto verrà nominato ai sensi del art.300 il Direttore dell'esecuzione del contratto.**

#### **ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO**

La fornitura avrà durata di **5 (cinque)** anni decorrenti dalla data di stipula del contratto o da altra data così fissata nel contratto medesimo.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito.

Nell'attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un successivo periodo massimo di anni uno.

Al termine della fornitura, anche in presenza di nuova aggiudicazione a favore di altro fornitore, la Ditta si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla U.O. utilizzatrice di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio della nuova fornitura.

La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rivarrà sul deposito cauzionale.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

#### **ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA – REVISIONE PREZZI**

I prezzi offerti in sede di gara di intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili per i primi 24 mesi di fornitura, e dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzino Farmacia dei singoli Presidi ospedalieri di destinazione, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi prodotti o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli oggetto di gara, la Ditta dovrà mantenere lo sconto offerto in sede di gara sul listino prezzi presentato.

L'eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.

##### **7.1. REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Decorsi i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi della richiamata disposizione normativa, anche in relazione ai dati di cui all'art.7 c. 4 lett. c) e c. 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.



## **ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA**

### ***8.1 – Fornitura e confezionamento***

La Ditta sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura, così come indicato nell'offerta tecnica e comunque non oltre i tempi eventualmente indicati nell'ordinativo di pagamento e/o contratto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, o comunque di arrecare disagio alla collettività.

Ritardi dovuti all'Azienda, che dovessero ostacolare la regolare fornitura dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Le ditte aggiudicatrici dovranno essere in grado di effettuare la consegna del materiale, nelle ore antimeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, a proprio rischio e spese di qualunque natura, nei magazzini interessati, che saranno di volta in volta indicati, a seguito di regolare ordine scritto che dovrà essere evaso entro e non oltre 48 ore solari dalla data di ricezione dello stesso. La consegna dovrà essere effettuata in qualsiasi condizione meteorologica. Nel caso di oggettiva impossibilità la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione alla U.O. ordinante ed al Direttore dell'esecuzione del contratto cui spetta la valutazione dei fatti.

Sulle confezioni dovrà essere riportata la denominazione della casa produttrice ed il numero dei pezzi di cui si compongono le stesse confezioni, eventuali altre indicazioni che possono tornare utili all'Amministrazione.

La merce dovrà essere accompagnata da tutti i documenti previsti dalle vigenti leggi e da quelle che eventualmente saranno emanate durante il periodo di validità contrattuale.

Eventuali deterioramenti dovuti ad inadegui imballaggi o negligenza durante il trasporto comporteranno il diritto dell'Azienda di rifiutare i prodotti non conformi alla fornitura richiesta.

### ***8.2 – Qualità e rispondenza del materiale***

L'operazione della rispondenza del materiale è intesa a verificare se i prodotti forniti abbiano i requisiti richiesti dal presente capitolato ed indicati al Capitolato tecnico, nonché ad accertare la rispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quelli ordinati. Anche dopo l'effettuazione della rispondenza del materiale, resterà sempre salva la garanzia dovuta a termine di legge per i vizi occulti e i difetti di qualità non evidenti.

All'atto di ogni singola consegna, ove ne sia ravvisata la necessità, potranno essere prelevati, a cura di funzionari preposti, campioni del materiale fornito che saranno sottoposti a controllo presso competenti Organi Tecnici di fiducia dell'Azienda Sanitaria.

Per ogni eventuale prelevamento di campioni sarà redatto apposito verbale, alla presenza della persona incaricata dalla ditta alla consegna o, in assenza di questa, da tre funzionari dell'Azienda. In questo ultimo caso il fornitore non potrà muovere successivamente alcuna riserva, eccezione o protesta di alcun genere in ordine al prelevamento dei campioni.

### ***8.3 - Conto deposito e strumentario***

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il materiale e lo strumentario, ove richiesto, nelle quantità concordate con i medici responsabili delle strutture di Oculistica delle Aziende Sanitarie, secondo contratto estimatorio previsto dal Codice Civile vigente.

Il contratto estimatorio, ovvero il conto deposito, è applicabile ai lotti per i quali le Aziende Sanitarie faranno richiesta.

Lotti interessati e modalità di funzionamento del conto deposito saranno indicati nei singoli contratti che le Aziende Sanitarie andranno a stipulare con le Ditte aggiudicatrici.

**Eventuale strumentario necessario per l'impianto del dispositivo fornito, qualora non incluso nella fornitura stessa, nelle quantità necessarie, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende, deve essere messo a disposizione delle strutture ospedaliere, in service e per la durata del contratto.**

### ***8.4 - Sospensione della fornitura***

Nei casi di sospensione arbitraria della fornitura, l'Azienda Sanitaria avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di fare eseguire la fornitura stessa nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione.

L'Azienda, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto.

L'Azienda si riserva la facoltà di non dare corso all'appalto o di sospendere l'esecuzione in qualsiasi momento, ove ciò dovesse essere ritenuto necessario nell'interesse della Azienda medesima e per fatti gravi regolarmente accertati.



### **8.5 - Formazione del personale**

Ad avvenuta fornitura la Ditta dovrà organizzare corsi di addestramento del personale presso le sedi delle UU.OO interessate, da concordarsi con il responsabile delle stesse.

La Ditta deve garantire l'assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario per:

- l'istruzione e l'aggiornamento del personale, al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso dei dispositivi.
- le procedure delle manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, che dovranno essere effettuate da parte del personale della U.O. destinataria della fornitura sulle strumentazioni fornite, conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso e manutenzione redatti in lingua italiana, che la Ditta dovrà fornire in dotazione.

### **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA**

La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che i prodotti da fornire sono conformi a quanto prescritto dalle normative vigenti per i prodotti oggetto di gara e recano la marcatura CE.

La Ditta deve garantire la fornitura nel rispetto delle prescrizioni del T.U. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La Ditta garantisce, inoltre, che la strumentazione offerta è conforme a tutte le più rigide norme di sicurezza in genere per l'operatore. In particolare la ditta si impegnerà ad adottare tutti gli accorgimenti e fornirà tutte le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

Ferma restando l'esclusiva responsabilità della Ditta in merito a quanto sopra, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione da tecnici di sua fiducia.

### **ARTICOLO 10 - ASSISTENZA TECNICA**

La fornitura è inclusa degli eventuali interventi di assistenza tecnica che si rendessero necessari al fine di eliminare problematiche e/o criticità nell'utilizzo dei prodotti offerti (ad es. sostituzione di prodotto difettoso, prodotto scaduto, con confezione non più idonea alla corretta conservazione dello stesso...).

La Ditta dovrà rispettare i tempi di intervento indicati nell'offerta tecnica.

### **ARTICOLO 11 - RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI**

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

### **ARTICOLO 12 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

Le fatture dovranno essere emesse, di volta in volta, a seguito dell'evasione degli ordinativi di acquisto, e sulla base dei prezzi riportati nell'offerta economica, con esplicito riferimento alle bolle di consegna e devono contenere l'indicazione del Presidio Ospedaliero in cui è stata effettuata la consegna.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.

Le fatture devono riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture effettuate a diverse UU.OO. utilizzatrici e riferentesi a differenti buoni d'ordine.

La Ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia; comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore.

La fattura dovrà essere intestata come segue, ed inviata all'Azienda interessata.

Per le forniture effettuate all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, le fatture dovranno essere indirizzate all'ambito di riferimento (Lagonegro (per il Presidio Ospedaliero di Chiaromonte) – Venosa (per il Presidio Ospedaliero di Venosa) – Potenza (per il Presidio Ospedaliero di Villa d'Agri).

E' fatto obbligo alla ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà



conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda si riserva, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

Per i prodotti forniti nella modalità del contratto di somministrazione la fatturazione avverrà, in accordo con i competenti uffici dell'Azienda, secondo quanto stabilito allo scopo dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 13 - INADEMPIMENTI E PENALI**

Durante il corso del contratto dovrà essere riscontrata, con apposita documentazione del Direttore dell'esecuzione del contratto eventualmente coadiuvato dai Direttori delle UU.OO. interessate, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'Azienda Sanitaria la respingerà alla Ditta, che dovrà sostituirla entro tre giorni.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà procedere a norma del presente capitolato.

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e/o sugli interventi di assistenza e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale pari al 5% (cinqueper cento) del valore della merce non consegnata, o non sostituita nei termini, fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali (costo a convenzione delle determinazioni non effettuate che l'Azienda Sanitaria avrà dovuto sostenere).

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Oltre il 10 (decimo) giorno di ritardo l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di risolvere il contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo quattro contestazioni scritte relative alla fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con compromissione dei risultati.

#### **ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ**

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

#### **ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine la Ditta deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.



La Ditta comunicherà all'Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, entro sette giorni dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il/i C.I.G. di riferimento del presente appalto, in relazione a ciascuna transazione posta in essere.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. come previsto dalla suddetta normativa.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda Sanitaria verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

#### **ARTICOLO 16 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

**Ogni Azienda Sanitaria, in sede di stipula di contratto, si riserva la possibilità di escludere, ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, la cessione dei crediti derivanti dal contratto.**

Nel caso la cessione sia consentita, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i..

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti della medesima Azienda Sanitaria.

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il/i CIG di riferimento dell'appalto, e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità di cui al precedente articolo 15, si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Azienda Sanitaria quale stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

#### **ARTICOLO 17 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'**

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

A tal scopo la Ditta fornirà ai responsabili delle UU.OO. utilizzatrici delle apparecchiature in fase di installazione e/o esercizio, ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

La Ditta si impegna a garantire idonea copertura assicurativa per furto, incendio ed all-risk elettronica relativamente ai sistemi analitici offerti, comprensivi dei relativi accessori.

E' richiesta, altresì, in ordine allo svolgimento della fornitura adeguata copertura RC per danni materiali e non materiali a persone o cose dell'Azienda Sanitaria e per danni materiali e non materiali a terzi o cose di terzi.

#### **ARTICOLO 18 - BREVETTI**

La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all'uso di materiale o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto d'autore ed in genere di privativa altrui.





Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Ditta si obbliga ad assumersi a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni a terzi, le spese giudiziarie e legali.

L'Azienda Sanitaria si impegna ad informare prontamente la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

#### **ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della Ditta;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della Ditta ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda sanitaria;
- h) dopo la seconda contestazione alla Ditta per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.

Il contratto si intende, altresì, risolto ai sensi dell'articolo 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e con eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 di detta legge.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni.

Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi, in danno della Ditta inadempiente la fornitura o la parte rimanente di questa utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 del C.C. (Clausola risolutiva espressa), l'Azienda Sanitaria, per una migliore garanzia delle proprie azioni, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione dei prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli degli accertamenti diagnostici.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla Ditta con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali





cambiamenti intervenuti nell'ambito dell'attività di diagnosi e cura per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori;

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente capitolato a condizioni economiche inferiori e la Ditta non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del D.p.R. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

#### **ARTICOLO 21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA DITTA SULLA SICUREZZA**

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio la Ditta si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

Il personale impiegato dalla Ditta sia formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.

#### **ARTICOLO 22 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)**

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 23 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di 30 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso di questa Azienda Sanitaria, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto, e non alterino le garanzie previste per l'Azienda Sanitaria nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 30 gg, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

#### **ARTICOLO 24 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
  - b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.
- Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.



#### **ARTICOLO 25 - RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI**

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

#### **ARTICOLO 26 - OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE**

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

#### **ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro indicato nel contratto, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 28 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.